

**DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2021**  
**545/2021/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2021, RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE FIUMESANTO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1183<sup>a</sup> riunione del 30 novembre 2021

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 268/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2019/R/eel);

- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), del 1 agosto 2018, prot. Autorità 23168, del 2 agosto 2018 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 12 dicembre 2018, prot. Autorità 35519, del 13 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, dell'11 giugno 2019, prot. Autorità 15536, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, dell'1 ottobre 2021, prot. Autorità 36357, di pari data (di seguito: quarta comunicazione EP Produzione).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, avuto ad oggetto l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'impianto Fiumesanto, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino al 31 dicembre 2020;
- con la prima, la seconda e la terza comunicazione EP Produzione, l'omonima società:
  - ha evidenziato che l'approvazione dei *Best Available Techniques Reference Documents* a livello comunitario richiede investimenti di adeguamento sull'impianto Fiumesanto (di seguito: investimenti di adeguamento);
  - ha presentato istanza di proroga del termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Fiumesanto, sino al termine dell'anno 2025 o sino al termine antecedente in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta (di seguito anche: istanza di proroga);
  - si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione (o il termine antecedente in relazione al quale l'istanza di proroga sia eventualmente accolta),

a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento, a un importo non superiore a quello indicato nella seconda comunicazione EP Produzione (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;

- con la deliberazione 268/2019/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza di proroga e l'Impegno proposti da EP PRODUZIONE, prevedendo che l'applicazione del regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 per l'impianto Fiumesanto sia estesa sino al 31 dicembre 2024.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
  - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
  - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- con la quarta comunicazione EP Produzione, il citato utente ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2021, in relazione all'impianto Fiumesanto, indicando come costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione il 50% dell'importo massimo – volontariamente indicato dall'utente nell'Impegno – dei costi fissi annui soggetti all'Impegno e riconoscibili ai fini della determinazione del Corrispettivo;
- il vigente comma 65.34 stabilisce che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto e del saldo del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;

- rispetto all'impianto sopra citato, EP PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta EP PRODUZIONE, titolare dell'impianto essenziale Fiumesanto ammesso alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso un acconto del Corrispettivo per l'anno 2021, con riferimento all'impianto medesimo;
- stabilire che sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da EP PRODUZIONE, in modo tale che si tenga conto del vincolo al riconoscimento dei costi fissi diversi da quelli attinenti agli investimenti di adeguamento; detto vincolo è rappresentato dal 50% dell'Impegno, volontariamente indicato dall'utente nella seconda comunicazione EP Produzione;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2021

**DELIBERA**

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a EP PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2021;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. ed EP PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 novembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*